

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

- ROMA

RICORSO

nell'interesse della **Dott.ssa Daniela Balletta**, nata a San Felice a Cancellò (CE) il 13.11.1989 e residente in Maddaloni (CE) alla Via Aldo Moro, n. 12 - CF: BLLDNL89S53H834J - rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato al presente ricorso, dall'Avv. Paolo Leone (C.F.: LNEPLA66A12F839R, pec: *avvocato-pleone@pec.it*, fax: 081-0060733), con il quale elettivamente domicilia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: *avvocatopleone@pec.it*.

- ricorrente

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il **Formez PA**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la **Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

- resistenti

Nonché, nei confronti

- della **Dott.ssa Giuseppina Pastore** (CF: PSTGPP90C68F799G), Pec: *giuseppina.pastore@psyoec.it*;

- della **Dott.ssa Gilda Avena**, (CF: VNAGLD87R63G975B), Pec: gilda.avena@pec.it;
- della **Dott.ssa Maria Cristina Calzetti**, (CF:CLZMCR66P60G337H), Pec: mariacristina.calzetti@pec.it.

- **controinteressati**

PER L'ANNULLAMENTO,

previa adozione di misure cautelari,

- i. della graduatoria degli idonei-vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 30 unità lavorative, profilo professionale “Tecnico Analista di Organizzazione” di cui all’art. 1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC), **pubblicata in data 23.9.2022**, relativo al “*concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*” di cui al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° aprile 2022;
- ii. del provvedimento amministrativo - Protocollo n. U-056967/2022 del 2.8.2022, con cui Formez PA ha provveduto a comunicare alla ricorrente l’esclusione dalla procedura selettiva di cui trattasi, “*sulla ritenuta impossibilità, per la Commissione, di qualificare il Suo titolo di studio come corrispondente a quello richiesto come requisito di ammissione dall’articolo 2 del bando di concorso*”;
- iii. del verbale della commissione esaminatrice del 27.7.2022, richiamato nella nota di protocollo di cui innanzi, con il quale si è provveduto a deliberare l’esclusione della Dott.ssa Balletta dalla procedura selettiva *de qua*;
- iv. ove e per quanto possa occorrere, sebbene clausola non immediatamente escludente, della previsione di cui all’art. 2 del Bando di concorso, nella parte in cui, solo a valle dell’espletamento delle prove scritte, Formez Pa ha rappresentato una restrittiva e non congrua accezione ermeneutica relativa ai titoli di studio richiesti dalla *lex specialis* ai fini dell’ammissione alla prova di cui trattasi;

- v. di qualsivoglia provvedimento e/o atto amministrativo connesso, consequenziale e/o successivo non meglio conosciuto in questa fase, compresi gli atti di assunzione medio tempore stipulati dal Ministero della Giustizia con i candidati risultati idonei vincitori.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa e/o collocata utilmente alla graduatoria degli idonei vincitori della procedura selettiva bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della sussistenza dei requisiti di partecipazioni previsti dalla *lex specialis*.

FATTO

Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni in diritto, si premette una breve enunciazione del fatto da cui ha avuto origine il presente ricorso.

1. In data 1.4.2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha bandito il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, di cui [...] 30 unità [...] con il profilo di analista di organizzazione*”.
2. La *lex specialis*, ai fini dell’ammissione al predetto profilo professionale, ha previsto tra i requisiti di partecipazione il possesso dei seguenti titoli di studio:
 - a) “[...] **L-24** Scienze e tecniche psicologiche indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro e **titoli equiparati**”;
 - b) “diploma di laurea di vecchio ordinamento [...] psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro”;
 - c) “**LM-58/S** psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro e titoli equiparati”;
 - d) “**LM-51** Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro e **titoli equiparati**”.

3. In data 18.4.2022, l'odierna ricorrente, in possesso di Diploma di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) e di Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51), ha presentato regolare domanda di partecipazione.
4. La Dott.ssa Balletta, **a seguito della valutazione dei titoli di studio posseduti**, è stata ammessa alla procedura in questione, riportando un punteggio complessivo di 10.00, che le ha consentito di accedere alla prova scritta del concorso. Quest'ultima superata in modo brillante dalla candidata, **avendo risposto correttamente a ben 38 quesiti dei 40 somministrati, ottenendo un punteggio di 28.125 su un massimo di 30 punti**.
5. Si vuol solo precisare, anticipando i tempi della narrazione e allo stesso tempo evidenziando l'indubbia preparazione della ricorrente, che la Dott.ssa Balletta avrebbe ottenuto (dalla somma degli indicati punteggi) **una valutazione complessiva di 38.125 punti**, che le avrebbe consentito di collocarsi all'**undicesima posizione** della graduatoria degli idonei-vincitori del concorso.
6. Tanto premesso, ritorniamo alla nostra ricostruzione storica.
7. In data 2.8.2022, **a valle della superata prova scritta**, la Commissione esaminatrice, con nota di Prot. n. U-056967/2022, ha comunicato alla ricorrente l'esclusione dalla procedura selettiva in esame, in ragione della *"ritenuta impossibilità [...] di qualificare il [...] titolo di studio [posseduto] come corrispondente a quello richiesto come requisito di ammissione dall'articolo 2 del bando di concorso"*.
8. In data 5.8.2022, la Dott.ssa Balletta ha depositato formale istanza di annullamento in autotutela, rappresentando all'Amministrazione resistente che: *"l'esclusione disposta da parte della Commissione non appare [...] legittima, **fondandosi sul presupposto dell'assenza di un titolo che, invece, la candidata fin dalla domanda di partecipazione ha dimostrato di possedere**. Né può di certo essere attribuita alla responsabilità dei candidati di concorso l'impossibilità di indicare in fase di predisposizione telematica della domanda, l'indirizzo della laurea in psicologia del lavoro. Si ribadisce infatti che sul gestionale STEP-ONE 2019 era unicamente possibile inserire la laurea LM-51 in Psicologia o L-24 tecniche psicologiche, e non esisteva alcuna casella corrispondente all'indirizzo Psicologia del lavoro ed organizzazione del lavoro o titoli equiparati"*.

9. In data 23.9.2022, Formez PA ha pubblicato la graduatoria di merito del profilo professionale di Analista di Organizzazione, **nella quale non compariva il nome della Dott.ssa Balletta**, comunicando che: *“la convocazione dei vincitori, per la scelta sedi e la sottoscrizione del contratto, avverrà dal 12 al 20 ottobre [...]”*.

Tutto ciò premesso in “Fatto”, si insiste per la declaratoria di illegittimità degli impugnati provvedimenti amministrativi, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA *LEX SPECIALIS* - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. N. 270/2004 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 (TABELLA EQUIPARAZIONE LAUREE TRIENNALI) DI CUI AL D.M. N. 233/2009 - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*.

Preliminarmente, si contesta l’illegittimità della nota amministrativa del 2.8.2022, con la quale è stata disposta l’esclusione della Dott.ssa Balletta dalla procedura selettiva di cui trattasi, in ragione di una presunta e *“ritenuta impossibilità [...] di qualificare il [...] titolo di studio [posseduto dalla ricorrente] come corrispondente a quello richiesto come requisito di ammissione dall’articolo 2 del bando di concorso”*.

L’assunto è destituito di qualsivoglia fondamento, ponendosi in contrasto, tanto con le previsioni della *lex specialis*, tanto in relazione al principio del *favor participationis* e della massima partecipazione ai concorsi pubblici.

Ed invero, giova rappresentare all’Ecc. Collegio adito che la ricorrente è possesso di idoneo Titolo Accademico ai fini dell’ammissione all’*iter* selettivo di cui trattasi, dovendo considerarsi il Diploma di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) del tutto equiparato e/o equipollente al Diploma di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche *“indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro”* (L-24).

Sul punto, al fine di dissipare qualsivoglia dubbio al riguardo, dirimenti risultano essere le coordinate ermeneutiche dell’A.G. Amministrativa, secondo cui: *“in caso di mancata specificazione di equipollenza e, pertanto, di univoca ed espressa volontà della P.A. di*

limitare l'accesso ai soli titoli indicati, le previsioni del bando devono essere interpretate nel senso di consentire la partecipazione per i possessori di titoli equipollenti ex lege; tutto ciò anche in ossequio al principio del favor participationis". Precisando, altresì, che: "quando [...] il bando di concorso richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un concorso pubblico - senza prevedere la rilevanza del "titolo equipollente" - non è consentito l'apprezzamento di un titolo di studio diverso, salvo che l'equipollenza sia stabilita da una norma di legge. Pertanto, ove il bando condizioni l'ammissione al possesso di un determinato diploma di laurea o titolo equipollente, può procedersi in via amministrativa ad una valutazione di equivalenza sostanziale". (Tar Campania - Napoli, Sez. V, n. 5394/2011; Tar Lazio - Roma, Sez. III, n. 6364/2008; Cons. St., Sez. V, 3484/2010)

In altri termini, solo laddove il bando di concorso **non** faccia riferimento all'equipollenza del titolo, la P.A. potrà escludere i candidati non in possesso del diploma di laurea "tassativamente" richiesto, dovendo, in caso contrario, provvedere ad ammettere i candidati in possesso di titolo equipollente o, comunque, ad operare una valutazione di "equivalenza sostanziale" del diploma di laurea indicato alla domanda di partecipazione.

Ebbene, l'art. 2 della *lex specialis*, ai fini dell'ammissione al profilo di "Analista di Organizzazione", sebbene richieda, da un lato, la Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche "indirizzo del lavoro e dell'organizzazione del lavoro", dall'altro, prevede che possano partecipare alla medesima procedura selettiva, anche coloro i quali siano in possesso di "titoli equiparati".

Nel caso in esame, avendo la Dott.ssa Balletta un Diploma di Laurea Triennale afferente alla Classe di Laurea L-24, non vi è dubbio che Ella abbia pieno diritto a partecipare al concorso in questione, in ragione della equipollenza, tanto sul piano "**normativo**", tanto sul piano "**sostanziale**", dell'indicato Titolo Accademico a quello richiesto dalla *lex specialis*.

Non sfugge, infatti, a chi scrive, la previsione di cui all'art. 4 del D.M. n. 270/2004, dalla quale si apprende, inequivocabilmente, che:

- “i corsi di studio dello stesso livello, **comunque denominati dagli atenei**, aventi gli stessi obiettivi formativi [...] sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi”;
- “i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale”.

In altri termini, i corsi di studio raggruppati in un'unica Classe di Laurea hanno identico valore legale, dovendo, nel caso in esame, ritenersi equipollente la Laurea triennale in “*Scienze e tecniche psicologiche*” alla Laurea triennale in “*Scienze e tecniche psicologiche indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro*”, in quanto afferenti alla medesima “Classe”, ovverosia la L-24.

Quanto enunciato, peraltro, trova conforto dalla lettura dell'art. 1 del Decreto Interministeriale n. 233/2009, dal quale si rinviene che: “*le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto*”.

Ebbene, proprio dalla tabella ivi enunciata si apprende che, “*ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, è equiparata la Classe di Laurea L-34 (D.M. 509/1999) alla Classe di Laurea L-24 (D.M. 270/2004) in “*Scienze e tecniche psicologiche*”.

Ma vi è di più.

A latere di quanto poc'anzi enunciato, deve ritenersi equiparato il Titolo Accademico posseduto dalla ricorrente a quello richiesto dalla *lex specialis*, anche sotto un profilo squisitamente sostanziale, in ragione della congruità e della condivisione degli obiettivi formativi dei due Corsi di Laurea.

A suffragio di quanto argomentato, si riporta fedelmente quanto descritto dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli, nella sezione “*obiettivi specifici*” del Diploma di Laurea Triennale conseguito dalla Dott.ssa Balletta:

- “*il laureato avrà un profilo professionale di collaboratore in attività psicologiche relative alla progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in molteplici*

contesti professionali così come svolgere attività in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità e per l'assistenza e la promozione della salute. Tali attività riguardano gli ambiti della valutazione psicometrica, psicosociali e dello sviluppo, nonché gli ambiti della gestione delle risorse umane”.

- *“le competenze associate alle funzioni della figura professionale del laureato triennale consistono in: **a)** utilizzo di test (non diagnostici) e di altri strumenti standardizzati; **b)** conduzione di colloqui e interviste, tecniche di osservazione, uso di altri strumenti di analisi anche qualitativi; **c)** applicazione di protocolli per l'orientamento professionale e per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane; **d)** verifica dei diversi tipi di intervento (prevenzione, promozione, sviluppo, recupero, orientamento, ecc.); **e)** costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; **f)** competenze di ricerca legate alla raccolta e all'elaborazione statistica di dati psicologici”.*

Fermo quanto poc'anzi enunciato, **al fine di evidenziare gli indubbi profili di connessione tra i due percorsi accademici**, si riporta, assolvendo un fine meramente comparatistico, quanto descritto dall'Università Europea di Roma, in merito agli obiettivi del Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche indirizzo *“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”*:

- *“il curriculum [...] prepara ad attività in servizi pubblici e privati finalizzati ad un impiego ottimale delle risorse umane nei contesti lavorativi ed organizzativi, tramite l'analisi dei processi psicologico-sociali che sottendono le prestazioni, le relazioni interpersonali, gli scopi perseguiti”*
- *“in particolare il curriculum mira a far acquisire: **a)** conoscenze approfondite sui metodi e le procedure della ricerca psicologico sociale nei contesti lavorativi e organizzativi; **b)** capacità di analisi dei contesti ambientali, organizzativi e sociali tramite tecniche qualitative e quantitative; **c)** conoscenze ed esperienze di base sulle principali tipologie di metodi e strumenti impiegati nella selezione, formazione e valutazione delle persone e dei gruppi in ambito lavorativo, nelle organizzazioni e nelle istituzioni; **d)** capacità di raccogliere, mediante tecniche qualitative e/o quantitative, dati relativi alla cultura ed al clima organizzativo, al*

comportamento organizzativo ed alle sue determinanti psicologiche (personalità, intelligenza, attitudini, motivazione); e) capacità di concorrere con altre figure professionali alla progettazione, realizzazione e valutazione di interventi, anche innovativi, nelle organizzazioni pubbliche e private, nelle istituzioni sociali e nella comunità”.

Orbene, tenuto conto di quanto argomentato, non vi è chi non veda la chiara sovrapposibilità degli enunciati obiettivi formativi, tesi alla formazione di uno speculare profilo professionale.

Ne discende, pertanto, l'illegittimità del censurato atto amministrativo, in ragione del possesso da parte della Dott.ssa Balletta delle conoscenze accademiche richieste dal bando di concorso.

II - STESSI MOTIVI DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - EQUIVOCITÀ DEL COMPORTAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI.

La corrispondenza dei Corsi di Laurea poc'anzi esaminati, peraltro, risulta pacificamente dimostrata dal complessivo comportamento di controparte, nonché dai risultati ottenuti dalla ricorrente nell'unica prova scritta del concorso, i quali testimoniano una preparazione più che brillante della candidata.

Ed invero, giova rappresentare all'On.le Consesso adito - **evidenziando la superficialità dell'operato della Commissione esaminatrice** - che la Dott.ssa Balletta, dapprima, è stata ammessa alla procedura *de qua* e, poi, a valle di ulteriori verifiche, ha sostenuto la prova scritta del concorso, conseguendo una valutazione **di 28.125 punti su 30.**

Quanto dedotto, a ben vedere, dimostra l'intrinseca contraddittorietà dell'agire amministrativo e, ad ogni buon conto, **una non pacifica interpretazione della clausola del bando da parte dell'Amministrazione resistente.**

Di tal guisa, dirimente risulta essere l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale: *“l'interpretazione delle clausole del bando di concorso deve ispirarsi ai principi dell'affidamento, con la conseguenza ulteriore che l'atto con il quale l'Amministrazione indice un procedimento concorsuale deve essere interpretato per ciò che espressamente dice, restando l'aspirante dispensato da ogni indagine rivolta a ricostruire attraverso procedure ermeneutiche ed integrative ulteriori ed inespressi significati”* (Cons. St.Cons. St., Sez. V, n. 5828/2012)

A ciò si aggiunga, *ad abundantiam*, un ulteriore elemento attestante, da un lato, la piena equiparazione dei Corsi di Laurea *de quibus* e, dall'altro, una totale confusione della stessa P.A. resistente circa l'effettiva distinzione tra i due indirizzi.

Sul punto, si segnala che in sede di “trasmissione” della domanda di partecipazione, il Portale STEP ONE ha consentito ai partecipanti di indicare quale requisito di ammissione la sola L-24 o la LM-51, **senza che venisse consentito, né, tantomeno, prevista la possibilità di selezionare uno specifico indirizzo.**

Le argomentazioni sin qui riportate, a parer di questa difesa, descrivono un'azione amministrativa carente sotto plurimi profili istruttori, violando i principi di trasparenza e di buona amministrazione, precludendo non solo ad una brillante candidata di poter ricoprire il profilo professionale di cui trattasi, ma, ancor più gravemente, impedendo alla P.A. di poter usufruire dell'apporto lavorativo dei “migliori” elementi di una procedura concorsuale.

III - STESSI MOTIVI DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DPR N. 487/1994 - ECCESSO PER IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE.

In ultimo, questa difesa non può fare a meno di stigmatizzare quanto asetticamente dedotto da Formez PA nella parte in cui asserisce che:

- *“la predetta interpretazione del bando non confligge con l'indicazione di generiche classi di laurea quali L-24; 58/S; LM-51, atteso che il bando, immediatamente*

dopo l'indicazione di predette classi, specifica sempre Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro, ad individuare uno specifico titolo tra i tanti ricompresi nelle classi di cui alle tabelle del M.I.U.R. ”;

- *“l'ammissione di laureati in Psicologia con indirizzo diverso da quello in Psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro, determinerebbe una violazione del favor participationis (potenziali laureati in Psicologia senza indirizzo specifico potrebbero essersi determinati nel senso di non partecipare) ”.*

L'assunto è privo di qualsivoglia fondamento, non essendo possibile rinvenire dalle “*tabelle del M.I.U.R.*” alcuna specificazione degli indirizzi, ma, al contrario, solo l'individuazione delle equiparazioni e/o delle equipollenze delle Classi di Laurea in Psicologia (i.e.: L-24 e LM-51).

L'Amministrazione resistente, peraltro, è ben consapevole della equivocità della previsione della *lex specialis*, avendo la stessa rappresentato la possibilità che alcuni laureati in Psicologia abbiano potuto determinarsi “*nel senso di non partecipare*”.

In altri termini, volendo ragionare in tal senso, è evidente che laddove il bando di concorso fosse risultato chiaro, nessun potenziale candidato avrebbe potuto “*autodeterminarsi*” in modo negativo, ciò è accaduto (come affermato dalla controparte) in ragione di un'evidente cripticità delle prescrizioni di cui trattasi.

Da quanto argomentato, si rinviene la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, non essendo possibile comprendere le effettive ragioni a sostegno della determinazione negativa assunta dalla parte resistente, tenuto conto dell'espresso richiamo (effettuato nel bando) alla Classe di Laurea “*L-24 Scienze e tecniche psicologiche*” e, ancor più genericamente, ai “*titoli equipollenti*”.

**ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,
ex art. 55 c.p.a.**

Voglia l'adito Collegio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., rilevata la sussistenza dei requisiti che consentono l'adozione di misure cautelari, disporre la sospensione dell'efficacia della

Graduatoria di Merito della procedura selettiva di cui trattasi, provvedendo alla riammissione, anche con riserva, della candidata tra gli idonei-vincitori del concorso, tenuto conto del punteggio complessivo da Ella riportato.

Quanto al *fumus boni iuris*, si rappresenta quanto più diffusamente indicato con i motivi di ricorso: ci si riferisce, cioè, al fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto ad escludere la Dott.ssa Balletta dal concorso pubblico sulla scorta di:

- un'irragionevole interpretazione dell'art. 2 della *lex specialis*, in contrasto con il principio del *favor participationis*;
- una condotta dal carattere equivoco e contraddittorio, avendo la Commissione esaminatrice, dapprima, ritenuto la candidata in possesso dei requisiti di ammissione e, poi, solo a seguito del superamento della prova scritta, palesato una diversa ed ingiusta accezione delle prescrizioni del bando.

Il *pericolo grave ed irreparabile* è dato dal fatto che, nelle more della conclusione del giudizio di merito, il Ministero di Giustizia provvederà all'assunzione degli idonei-vincitori del concorso *de quo*, provvedendo al reclutamento di n. 30 unità lavorative, da inquadrare nel profilo professionale di Analista di Organizzazione.

Sul punto, giova rappresentare all'Ecc. Collegio adito che, sul portale di Formez PA, è stato comunicato che: *“la convocazione dei vincitori, per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, avverrà dal 12 al 20 ottobre, presso la Corte d'Appello di ciascun Distretto, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. L'immissione in servizio è prevista a far data dal 21 novembre”*.

Ictu oculi, non vi è dubbio della necessità di provvedere in sede cautelare, in quanto, laddove non si procedesse in tal senso, la ricorrente vedrebbe svilita la possibilità di ottenere un risultato utile e concreto, in ragione dell'oramai prossima chiamata degli idonei-vincitori e della loro assunzione presso il Ministero di Giustizia.

P.Q.M.

voglia l'Ecc. Tar adito accogliere il presente ricorso, previa adozione delle opportune misure cautelari e, per l'effetto:

- annullare parzialmente la graduatoria di merito del concorso di cui trattasi, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ognuna per la propria competenza, di riammettere “anche con riserva” la Dott.ssa Balletta tra gli idonei-vincitori della procedura selettiva;
- annullare il provvedimento di esclusione disposto da Formez PA, nonché dichiarare illegittimi gli ulteriori provvedimenti impugnati in epigrafe e, in particolare, il Verbale della Commissione esaminatrice del 27.7.2022.

Con con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese e onorari di giudizio.

Pomigliano d'Arco (NA), 5 ottobre 2022

Avv. Paolo Leone